

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Stefania FANIZZI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 luglio 2020

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Mauro BACCEGA**  
**Luigi BERTSCHY**  
**Chantal CERTAN**  
**Albert CHATRIAN**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **670** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 84 DELLA L.R. 8/2020 IN MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI A FUNE.

## LA GIUNTA REGIONALE

visti il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale) e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose);

visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone) che, per gli impianti disciplinati dal decreto stesso, sostituisce il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23;

viste la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1423, recante “Approvazione di modalità e procedure per l’attuazione del decreto ministeriale 1° dicembre 2015, n. 203, recante “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, relativamente alle revisioni periodiche” e la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2016, n. 808, recante “Approvazione di modalità e procedure per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2015, n. 203, recante “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, relativamente al proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica”;

considerato che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono state approvate le seguenti norme:

- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con modificazioni, ed in particolare l’articolo 14ter relativo alla proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;
- legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.);

richiamato in particolare l’articolo 84 della l.r. 8/2020 relativo alla proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, che al comma 1 recita: “Al fine di garantire, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la continuità del servizio pubblico mediante impianti a fune, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2016, n. 144 (Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi), limitatamente ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di dodici mesi, a condizione che sia depositata presso l’Autorità di sorveglianza, prima della scadenza dei predetti termini, dal direttore dell’esercizio, una dettagliata relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti

adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.”;

considerato che il settore degli impianti a fune in servizio pubblico costituisce un servizio essenziale per l'economia di ampie zone del territorio montano e per la mobilità urbana;

evidenziato che la situazione emergenziale per il settore è attualmente ulteriormente aggravata dal fatto che le attività propedeutiche all'apertura degli impianti, sia estive che invernali, risultano già compromesse per i ritardi nell'esecuzione delle manutenzioni programmate in primavera e in estate e che, per l'effettuazione delle previste lavorazioni, occorre la disponibilità di una manodopera iper-specializzata, oggi più difficilmente reperibile, e di mezzi d'opera adatti all'ambiente di lavoro e alle operazioni previste, nonché l'approvvigionamento di materiali e componenti di varia tipologia e provenienza, i cui ordini e la cui fornitura hanno già subito notevoli rallentamenti dovuti alle misure fortemente restrittive dei mesi passati attuate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerata la necessità di emanare disposizioni attuative dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, che precisino il campo di applicazione dello stesso, la procedura tecnico-amministrativa da seguire per l'ottenimento della proroga, il mantenimento delle scadenze successive, l'eventuale cumulabilità con altri istituti di proroga nonché le disposizioni transitorie;

fermo restando il rispetto dei principi di sicurezza previsti dalle normative nazionali di riferimento;

ritenuto pertanto di approvare l'allegato testo redatto dai competenti uffici recante le modalità e le procedure per l'attuazione dell'articolo 84 della l.r. 8/2020 in materia di proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di approvare il testo allegato, concernente le modalità e procedure per l'attuazione dell'articolo 84 della l.r. 13 luglio 2020, n. 8 in materia di proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

§

**ATTUAZIONE DELL'ART. 84 DELLA L.R. 13 LUGLIO 2020, N. 8 IN  
MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI  
TECNICI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI A FUNE**

<b>1. GENERALITA'</b> .....	<b>4</b>
1.1 Campo di applicazione .....	4
<b>2. PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1° DICEMBRE 2015, N. 203.</b> .....	<b>5</b>
2.1 Campo di applicazione .....	5
2.2 Procedura tecnico-amministrativa per l'ottenimento della proroga .....	5
2.3 Scadenze successive e cumulabilità con altri istituti di proroga .....	6
2.4 Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio .....	6
<b>3. PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 18 MAGGIO 2016, N. 144 (IMPIANTI AEREI E TERRESTRI. PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LE FUNI).</b> .....	<b>7</b>
3.1 Campo di applicazione .....	7
3.2 Procedimento tecnico-amministrativo per l'ottenimento della proroga .....	7
<b>4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	<b>8</b>

# **1. GENERALITA'**

## **1.1 Campo di applicazione**

Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili) che nel seguito verranno genericamente indicati come “impianti”.

## **2. PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1° DICEMBRE 2015, N. 203.**

### **2.1 Campo di applicazione**

Possono essere oggetto di proroga le seguenti attività previste dal d.m. 1° dicembre 2015, n. 203 così come recepite dalla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1423:

- a) revisione quinquennale degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE ;
- b) revisione generale degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE ;
- c) adempimenti finalizzati al proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE ;
- d) revisione quinquennale degli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE ;
- e) ispezione speciale degli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE;
- f) revisione generale degli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE.

### **2.2 Procedura tecnico-amministrativa per l'ottenimento della proroga**

1. Per la proroga delle scadenze di cui al § 2.1, lettere a) e d), che non richiedono l'espletamento di un collaudo tecnico-funzionale da parte dei tecnici della Struttura infrastrutture funiviarie (SIF), il Direttore dell'esercizio deposita presso la SIF, prima della scadenza dei relativi termini:

- una relazione dettagliata in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate;
- l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico per il periodo di proroga previsto.

La SIF, verificato l'avvenuto deposito della documentazione su indicata, comunica formalmente l'ottenimento della proroga, indicando il nuovo termine di scadenza.

2. Per la proroga delle scadenze di cui al § 2.1, lettere b), c), e) ed f), normalmente soggette all'iter di cui al Capitolo 6 della d.g.r. 1856/2012, allo scopo di consentire alla SIF la riorganizzazione delle istruttorie e delle attività connesse con l'apertura degli impianti per la stagione invernale ed in particolar modo i collaudi tecnico-funzionali, il Direttore dell'esercizio:

- almeno 30 giorni prima della scadenza dei relativi termini, trasmette alla SIF una nota informativa circa la necessità di proroga degli stessi, allegando l'aggiornamento del programma di ispezione speciale e/o di revisione generale sulla base delle nuove tempistiche;
- prima della scadenza dei relativi termini, deposita presso la SIF:

- una relazione dettagliata in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate;
- l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico per il periodo di proroga previsto.

La SIF, verificato l'avvenuto deposito della documentazione su indicata, comunica formalmente l'ottenimento della proroga, indicando il nuovo termine di scadenza.

### **2.3 Scadenze successive e cumulabilità con altri istituti di proroga**

1. La proroga di una delle attività indicate al precedente § 2.1 non modifica nessuna delle scadenze successive previste sull'impianto.
2. La proroga delle attività di cui al precedente § 2.1, lettere b) e c), è applicabile solo agli impianti che, nell'anno corrente, giungono alle scadenze di revisione generale e di fine vita tecnica di cui alle definizioni dei § 2.1 e § 2.2 della d.g.r 1423/2016 (anno zero), o che siano già state prorogate di 4+1 anni ai sensi delle d.g.r. 1423/2016 o d.g.r. 808/2016.

### **2.4 Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio**

L'autorizzazione di cui all'art. 29 della l.r. 20/2008 decade qualora, alle scadenze temporali richiamate al precedente punto 2.1, il Direttore dell'esercizio non abbia provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti al riguardo oppure a quelli indicati al punto 2.2 per l'ottenimento della loro proroga.

### **3. PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 18 MAGGIO 2016, N. 144 (IMPIANTI AEREI E TERRESTRI. PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LE FUNI).**

#### **3.1 Campo di applicazione**

Possono essere oggetto di proroga le seguenti attività previste dal d.d. 18 maggio 2016, n. 144:

- a) dismissione e sostituzione delle funi tenditrici per raggiunto limite massimo di età, a condizione che i criteri di riduzione metallica previsti dal d.d. 144/2016 siano rispettati;
- b) rifacimento delle teste fuse;
- c) scorrimento delle funi portanti.

#### **3.2 Procedimento tecnico-amministrativo per l'ottenimento della proroga**

Il Direttore dell'esercizio deposita presso la SIF, prima della scadenza dei predetti termini:

- una relazione dettagliata in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate;
- l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico per il periodo di proroga previsto per l'elemento in oggetto.

La SIF, verificato l'avvenuto deposito della documentazione su indicata, comunica formalmente l'ottenimento della proroga, indicando il nuovo termine di scadenza.

Le scadenze successive delle attività di cui al § 3.1 prorogate sono calcolate a partire dalla data di effettiva esecuzione.

#### **4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per gli impianti che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, abbiano già provveduto agli adempimenti indicati all'art. 14ter della legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'ottenimento della relativa proroga, si dispone il passaggio automatico all'istituto di proroga previsto ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 8/2020 e delle presenti disposizioni attuative.